



Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche dei rifiuti (420)

Memoria parlamentare

Luglio 2026

SOMMARIO

MESSAGGI CHIAVE.....	2
1. Premessa.....	5
2. Profili di carattere generale.....	6
3. Analisi delle singole disposizioni.....	8
3.1 Articolo 2 – Definizioni (art. 5 d.lgs. 152/2006).....	8
3.2 Articolo 5 – Commissione istruttoria IPPC (art. 8-bis d.lgs. 152/2006)	8
3.3 Articolo 7 – Coordinamento tra AIA e VIA (art. 10 del D.lgs. 152/2006)	9
3.4 Articolo 9 – Requisiti generali per categorie di installazioni (art. 29-bis d.lgs. 152/2006) ...	9
3.5 Articolo 10 – Contenuto dell'istanza di AIA (art. 29-ter d.lgs. 152/2006).....	10
3.6 Articolo 11 – Procedimento autorizzativo e conferenza di servizi (art. 29-quater d.lgs. 152/2006).....	10
3.7 Articolo 13 – Contenuto dell'AIA e sistema di gestione ambientale (art. 29-sexies d.lgs. 152/2006).....	11
3.8 Articolo 14 – Norme di qualità ambientale e controllo dell'ambiente ricettore (art. 29-septies d.lgs. 152/2006).....	14
3.9 Articolo 15 – Riesame delle autorizzazioni, piani di trasformazione e deroghe (art. 29-octies d.lgs. 152/2006).....	15
3.10 Articolo 16 – Comunicazione delle modifiche e riesame dell'autorizzazione (art. 29-novies d.lgs. 152/2006)	15
3.11 Articolo 17 – Controlli, ispezioni e misure sanzionatorie (art. 29-decies d.lgs. 152/2006)	17
3.12 Articolo 20 – Scambio di informazioni sulle BAT (art. 29-terdecies d.lgs. 152/2006)....	18
3.13 Articolo 21 – Sanzioni (art. 29-quaterdecies d.lgs. 152/2006).....	19
3.14 Articolo 26 – Risarcimento in caso di danno alla salute umana (art. 33-bis d.lgs. 152/2006).....	19
3.15 Articolo 43 – Disposizioni transitorie.....	19
3.16 Articoli 35 e 43 – Correzione terminologica (finissaggio tessile)	20

MESSAGGI CHIAVE

1. RECEPIRE LA DIRETTIVA IED 2.0 EVITANDO FENOMENI DI GOLD PLATING

Il recepimento della Direttiva IED 2.0 deve essere pienamente allineato al quadro europeo, evitando l'introduzione di obblighi ulteriori o più stringenti rispetto a quelli richiesti dalla direttiva. Un approccio eccessivamente prescrittivo rischierebbe di generare incertezza regolatoria, appesantire gli oneri a carico delle imprese e alterare le condizioni di parità competitiva con gli altri operatori europei, proprio in una fase in cui il sistema industriale è chiamato a sostenere investimenti rilevanti per decarbonizzazione, circolarità e transizione ambientale. Il decreto dovrebbe quindi essere fondato su proporzionalità, neutralità tecnologica, certezza del diritto e sostenibilità industriale

2. MANTENERE FLESSIBILITÀ NELLA DEFINIZIONE DEI LIMITI EMISSIVI E PRESTAZIONALI

La determinazione dei valori limite di emissione deve restare ancorata a una valutazione sito-specifica, fondata sulle caratteristiche dell'installazione e sulla fattibilità tecnico-economica degli interventi, evitando che i valori più rigorosi degli intervalli BAT-AEL diventino lo standard ordinario e automatico. Allo stesso modo, i BAT-AEPL e gli altri livelli di prestazione ambientale devono essere chiaramente distinti tra valori vincolanti e parametri indicativi, per evitare che riferimenti orientativi su consumo di acqua, uso delle risorse, rifiuti e prestazioni ambientali assumano natura cogente in sede autorizzativa, soprattutto per impianti complessi, hard-to-abate o a ciclo continuo.

3. RENDERE CHIARE LE NUOVE DEFINIZIONI E SUBORDINARE LE TECNICHE EMERGENTI ALLA MATURITÀ INDUSTRIALE

Le nuove nozioni introdotte dallo schema, come “profonda trasformazione industriale” e “tecniche emergenti”, devono essere precisate mediante criteri oggettivi, soglie quantitative e parametri applicativi uniformi, così da evitare interpretazioni difformi da parte delle autorità competenti. In particolare, le tecniche emergenti non possono produrre effetti vincolanti prima che ne siano dimostrate la maturità tecnologica, la sperimentazione su scala industriale e l'applicabilità in condizioni ordinarie di esercizio. Analoga esigenza di chiarezza riguarda l'inclusione degli odori nella definizione di inquinamento, considerata l'assenza di BAT-AEL dedicate e di un quadro applicativo sufficientemente definito.

4. FARE DEI REQUISITI GENERALI UNO STRUMENTO DI SEMPLIFICAZIONE

La possibilità di definire requisiti generali per categorie di installazioni può rappresentare un utile strumento di semplificazione, soprattutto in contesti produttivi omogenei e localizzati, se accompagnata da percorsi autorizzativi più agili e da criteri applicativi proporzionati. Occorre evitare che tali requisiti si traducano in standard uniformi e rigidi fondati automaticamente sulle tecniche BREF più performanti, senza adeguata considerazione delle specificità tecniche, territoriali ed economiche dei singoli settori o impianti. È quindi necessario ancorare i limiti alla fattibilità tecnico-economica, coinvolgere le associazioni rappresentative, assicurare la corretta valutazione della sostenibilità economica e degli effetti incrociati.

5. VALORIZZARE I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE GIÀ CERTIFICATI

L'obbligo di adottare un sistema di gestione ambientale deve evitare duplicazioni e oneri aggiuntivi per le imprese che già dispongono di sistemi certificati secondo standard riconosciuti, come ISO 14001 ed EMAS, esonerando tali installazioni da audit triennali ulteriori. In assenza di questo coordinamento, si rischia di moltiplicare costi, adempimenti e conflitti applicativi tra prescrizioni delle autorità di controllo e sistemi di gestione già validati da organismi terzi.

6. MANTENERE I PIANI DI TRASFORMAZIONE COME STRUMENTI PROGRAMMATICI

I piani di trasformazione devono restare strumenti di pianificazione strategica della transizione industriale e non diventare fonte anticipata di nuovi obblighi autorizzativi o prescrizioni vincolanti nei riesami AIA. Per i settori hard-to-abate, i percorsi di decarbonizzazione devono tenere conto della maturità delle tecnologie, della loro disponibilità su scala industriale, dell'accessibilità alle infrastrutture energetiche e dello sviluppo di soluzioni come cattura, utilizzo e stoccaggio della CO₂. È quindi necessario chiarire la natura programmatica dei piani, coordinarli con gli strumenti autorizzativi semplificati per le tecnologie strategiche e garantire massima chiarezza su tempi e modalità di attuazione.

7. GARANTIRE DEROGHE EFFETTIVE E COMPATIBILITÀ CON I CICLI INDUSTRIALI

Gli strumenti di flessibilità e deroga previsti dalla direttiva sono essenziali per bilanciare ambizione ambientale e sostenibilità produttiva, ma devono essere realmente accessibili e applicati in modo uniforme sul territorio nazionale. Un'applicazione restrittiva o disomogenea penalizzerebbe soprattutto gli impianti hard-to-abate e a ciclo continuo, per i quali interventi prescrittivi incompatibili con i cicli programmati di manutenzione o rifacimento possono generare criticità rilevanti in termini di sicurezza, integrità impiantistica, continuità operativa e sostenibilità economica. Il decreto dovrebbe quindi prevedere criteri nazionali chiari e omogenei, capaci di considerare le specificità tecnologiche, geografiche e produttive delle installazioni.

8. SEMPLIFICARE I PROCEDIMENTI AIA/VIA ED EVITARE IL COINVOLGIMENTO AUTOMATICO DI NUOVI SOGGETTI

Il coordinamento tra AIA e VIA deve favorire la semplificazione e la parallelizzazione degli iter, mantenendo la possibilità di presentare l'istanza di AIA anche in pendenza della VIA o della verifica di assoggettabilità, così da non allungare i tempi complessivi dei procedimenti. Parallelamente, va evitato l'ampliamento automatico dei soggetti coinvolti, incluse autorità sanitarie, Sindaci, ed enti locali, perché tale impostazione rischia di appesantire l'istruttoria senza un reale valore aggiunto. Anche la Commissione IPPC deve mantenere natura tecnica, terza e imparziale, evitando l'inserimento di esperti di designazione locale che potrebbero generare conflitti di interesse, contenziosi e ritardi.

9. DISTINGUERE CHIARAMENTE RESPONSABILITÀ PUBBLICHE E OBBLIGHI DEL GESTORE

Le attività di monitoraggio sugli effetti sanitari, sull'ambiente ricettore e sui metodi basati sull'effetto non dovrebbero essere poste impropriamente a carico del gestore, poiché riguardano ambiti che esulano dalla sua sfera di controllo e competenza. Il gestore non dispone dei dati sanitari della popolazione, non può effettuare rilevazioni al di fuori dello stabilimento e, in aree con più fonti emissive, non è in grado di isolare con certezza il contributo della singola installazione. Tali attività dovrebbero restare in capo alle autorità pubbliche competenti o, quantomeno, essere prescritte solo

in modo motivato, proporzionato e tecnicamente eseguibile, evitando responsabilità oggettivamente non governabili dall'impresa.

10. ASSICURARE CERTEZZA SU MODIFICHE, CONTROLLI, SANZIONI, TRASPARENZA E REGIME TRANSITORIO

Il decreto deve mantenere un quadro chiaro e proporzionato per modifiche impiantistiche, riesami, controlli, sanzioni e responsabilità civile, evitando nuove fattispecie sovrapposte o indeterminate che possano rallentare interventi manutentivi, modifiche migliorative o aggiornamenti non rilevanti. In particolare, le modifiche non sostanziali AIA sono fondamentali per il dinamismo impiantistico, l'innovazione e il miglioramento continuo di impianti e processi. È pertanto necessario assicurare certezza dei tempi e garantire che le procedure più complesse e lunghe, come ad esempio il riesame, siano limitate ai casi strettamente necessari, e non, ad esempio, a una mera modifica gestionale o l'aggiunta di un punto di emissione privo di impatti ambientali negativi e significativi. È necessario preservare la flessibilità sugli scarichi indiretti, chiarire la prevalenza della disciplina AIA rispetto ai limiti settoriali nazionali, introdurre obblighi informativi e digitali senza duplicazioni e garantire la tutela delle informazioni sensibili sotto il profilo industriale, commerciale e della sicurezza. Sul piano sanzionatorio e risarcitorio, occorre limitare le conseguenze più gravose ai casi di violazioni gravi e persistenti, con prova del nesso causale diretto tra condotta e danno, mentre le disposizioni transitorie devono essere ancorate a momenti procedurali certi e accompagnate dalle necessarie correzioni tecniche, come il riferimento al "finissaggio" tessile.

1. Premessa

Lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, cosiddetta IED 2.0, adottato ai sensi della legge di delegazione europea 2024 (legge 30 giugno 2025, n. 91), approvato in esame preliminare lo scorso 22 giugno dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle competenti Commissioni Ambiente di Camera e Senato, ridisegna in profondità il quadro autorizzatorio applicabile alle installazioni industriali. Il decreto interviene mediante modifica al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), introducendo un impianto normativo ampiamente rinnovato suscettibile di produrre conseguenze rilevanti sul sistema produttivo. In particolare, con riferimento alle disposizioni in materia di emissioni industriali, si richiamano di seguito gli aspetti di maggiore rilievo.

Sul versante delle **autorizzazioni industriali**, lo schema interviene in modo considerevole sulla struttura e sui contenuti del provvedimento autorizzatorio, ampliando significativamente le prescrizioni che le autorità competenti sono tenute a inserire nell'AIA. Oltre ai tradizionali valori limite di emissione, che devono essere ora fissati tendendo ai valori più rigorosi dell'intervallo BAT-AEL, l'autorizzazione deve contenere valori limite di prestazione ambientale (BAT-AEPL) relativi al consumo di acqua, livelli di prestazione indicativi per rifiuti e altre risorse, nonché le caratteristiche del sistema di gestione ambientale che ogni gestore è tenuto ad adottare e ad assoggettare ad audit periodico da parte di organismi accreditati. Sul piano procedurale, lo schema introduce termini perentori per le richieste di integrazione documentale, prevede la telematizzazione dei procedimenti entro il 31 dicembre 2035 e razionalizza la disciplina delle deroghe, distinguendo le situazioni di crisi eccezionale dalle ipotesi ordinarie legate alla specificità tecnica o geografica dell'installazione.

Un elemento di particolare rilievo è l'introduzione dell'obbligo di predisporre, entro il 30 giugno 2030, **un piano di trasformazione che illustri le modalità con cui ciascuna installazione contribuirà, nel periodo 2030-2050, alla transizione verso un'economia sostenibile, circolare e climaticamente neutra**. Il piano, che forma parte integrante del sistema di gestione ambientale e deve essere reso pubblico, è soggetto a valutazione da parte di organismi di audit e costituisce il quadro di riferimento per l'eventuale concessione di deroghe temporanee legate alla cosiddetta trasformazione industriale profonda.

Una novità di sistema è l'introduzione del Titolo III-ter, dedicato agli **allevamenti intensivi di pollame e suini, categorie di attività assoggettate per la prima volta in modo organico alla disciplina IED a livello europeo**. Lo schema prevede un doppio binario: autorizzazione o registrazione, demandando alle Regioni la definizione delle relative procedure.

Accanto alle novità sopra richiamate, assume particolare rilievo anche il tema del **coordinamento temporale tra il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 e la conclusione dell'iter di approvazione dell'Omnibus Ambiente**. L'attuale disallineamento tra i due processi potrebbe infatti determinare alcune criticità sotto il profilo della certezza regolatoria, della proporzionalità degli obblighi e della salvaguardia degli investimenti industriali.

Come già accennato, la revisione della IED introduce nuovi requisiti in materia di *Environmental Management System* (EMS), monitoraggio digitale delle emissioni, raccolta e trasmissione dei dati ambientali, maggiore frequenza dei controlli e aggiornamento delle condizioni autorizzative sulla base delle future BAT *Conclusions* e dei documenti BREF.

Parallelamente, il pacchetto di proposte presentato dalla Commissione europea, noto come **Omnibus Ambiente**, persegue obiettivi di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, prevedendo una revisione di alcuni obblighi di reporting, l'armonizzazione dei flussi informativi e ulteriori specificazioni tecniche demandate ad atti delegati e attuativi di successiva adozione.

Tale scostamento temporale potrebbe comportare una duplicazione degli oneri amministrativi, poiché le imprese potrebbero essere chiamate ad adeguare i propri sistemi informatici, le procedure interne di raccolta dati, i processi di audit ambientale e le metodologie di monitoraggio a un quadro non ancora pienamente definito, per poi dover intervenire nuovamente a seguito dell'adozione delle disposizioni definitive dell'Omnibus. Il tema assume particolare rilievo per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), nei quali le modifiche dei sistemi di monitoraggio o reporting possono richiedere investimenti tecnologici rilevanti o aggiornamenti autorizzativi. L'assenza di coordinamento tra le due tempistiche normative potrebbe, inoltre, incidere sugli obiettivi stessi della revisione europea, determinando, anziché una transizione ambientale efficiente e digitalizzata, un incremento degli oneri amministrativi e dei costi di compliance senza un corrispondente beneficio ambientale immediato.

Alla luce di tali considerazioni, appare pertanto opportuno valutare un **maggiore coordinamento temporale tra l'entrata in vigore degli obblighi derivanti dalla IED 2.0 e la finalizzazione delle misure previste dall'Omnibus Ambiente, anche attraverso eventuali disposizioni transitorie** che consentano di modulare gli adeguamenti fino alla definizione del quadro attuativo definitivo. Ciò contribuirebbe a evitare investimenti prematuri o destinati a diventare rapidamente obsoleti, con i relativi costi, particolarmente gravosi per un settore già esposto a prezzi energetici elevati e a una perdita di competitività, garantendo al contempo una transizione normativa più ordinata, coerente ed economicamente sostenibile.

2. Profili di carattere generale

Il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 rappresenta un passaggio di rilievo per il sistema industriale nazionale. Pur riconoscendo la coerenza dell'impianto complessivo dello schema con gli obiettivi della politica ambientale europea, si ritiene necessario segnalare il rischio che alcune scelte di trasposizione si traducano in un aggravio regolatorio eccedente quanto richiesto dalla direttiva stessa. Un recepimento che introduca, anche in forma indiretta, elementi di *gold plating* finirebbe per alterare le condizioni di parità competitiva tra operatori europei e per generare incertezza regolatoria in una fase in cui le imprese sono già chiamate a sostenere investimenti significativi per la transizione industriale. Si ribadisce, pertanto, che il recepimento deve assicurare un pieno e rigoroso allineamento alla direttiva, nel rispetto dei principi di proporzionalità, neutralità tecnologica e sostenibilità industriale.

La **determinazione dei valori limite di emissione** costituisce il primo profilo di preoccupazione. Lo schema orienta esplicitamente l'autorità competente verso i valori più rigorosi dell'intervallo BAT-AEL, richiedendo al gestore di valutare l'intera gamma e di dimostrare la raggiungibilità dei livelli più stringenti, introducendo di fatto un'inversione dell'onere della prova e il rischio che valori nati come riferimento tecnico per una valutazione caso per caso si trasformino in standard generalizzati. Si chiede pertanto di chiarire che la determinazione dei limiti autorizzativi deve continuare a basarsi su una valutazione sito-specifica, ancorata a criteri di fattibilità tecnico economica. In questo senso, potrebbe essere utile esplicitare che la valutazione sito-specifica deve tenere conto anche delle

caratteristiche impiantistiche, delle materie prime e dei combustibili utilizzati, elementi che incidono direttamente sulla possibilità di conseguire i diversi livelli BAT-AEL. Analoga preoccupazione si pone con riferimento ai **requisiti generali applicabili a categorie di installazioni**, ove la previsione che i limiti siano determinati assumendo l'applicazione delle tecniche dei BREF più performanti introduce un orientamento altrettanto rigido, senza che tale scelta sia raccordata ai medesimi criteri di fattibilità. Occorre garantire che i requisiti generali non si traducano in standard uniformi rigidi e che sia sempre preservata la possibilità di adattamento alle specificità del singolo impianto, evitando qualsiasi forma di applicazione automatica dei livelli più performanti.

Strettamente connessa è la questione dell'**introduzione dei BAT-AEPL**. La distinzione tra valori vincolanti e parametri meramente indicativi non appare sufficientemente definita nello schema, con il rischio che valori nati come riferimenti orientativi assumano in sede applicativa natura cogente. Si chiede che sia chiarita in modo inequivocabile la natura non vincolante dei livelli indicativi e che siano garantiti adeguati margini di flessibilità, in particolar modo per gli impianti a ciclo continuo. Desta perplessità anche l'ampliamento dell'ambito regolatorio dell'AIA alle prestazioni ambientali, all'uso delle risorse e alla decarbonizzazione: tale evoluzione, pur coerente con gli obiettivi di lungo periodo della politica ambientale europea, incrementa la complessità autorizzativa e introduce obblighi potenzialmente sovrapposti ad altri strumenti normativi unionali già vigenti. Pertanto, si chiede di garantire coerenza complessiva tra gli strumenti normativi e di prevedere percorsi di adeguamento gradualmente e compatibili con i cicli di investimento industriale.

Sul versante delle **tecniche emergenti e della trasformazione industriale**, le relative previsioni non devono tradursi in obblighi anticipati rispetto alla effettiva disponibilità delle tecnologie su scala industriale: si richiede che mantengano natura esclusivamente programmatica e non assumano rilievo vincolante nei procedimenti autorizzativi o nei riesami. Analogamente, il corretto utilizzo degli strumenti di flessibilità e di deroga rappresenta un elemento essenziale per l'equilibrio del sistema: si rileva il rischio di un'applicazione restrittiva e non uniforme sul territorio nazionale e si chiede pertanto di garantire un'applicazione effettiva delle deroghe previste dalla direttiva, con criteri applicativi omogenei a livello nazionale e adeguata considerazione delle specificità dei settori *hard-to-abate*. Per gli impianti a ciclo continuo è essenziale che l'attuazione del decreto tenga conto delle esigenze di continuità produttiva: si richiama l'attenzione sui rilevanti rischi tecnici ed economici connessi a fermate non programmate e si chiede che tali aspetti siano esplicitamente considerati nelle modalità applicative del decreto.

Con particolare riferimento agli impianti industriali ad alta intensità energetica e a ciclo continuo, occorre inoltre considerare che interventi prescrittivi incompatibili con i cicli programmati di manutenzione o rifacimento degli impianti possono determinare criticità rilevanti sotto il profilo della sicurezza, dell'integrità impiantistica e della continuità operativa. Le tempistiche di adeguamento e le modalità attuative dovrebbero pertanto risultare compatibili con i vincoli tecnico-impiantistici dei processi continui. In questo quadro, a titolo esemplificativo, per il comparto del vetro si potrebbe richiamare espressamente la durata pluriennale delle campagne dei forni fusori, precisando che gli adeguamenti più significativi risultano normalmente realizzabili in occasione della ricostruzione del forno ("cold repair"), evitando prescrizioni incompatibili con il normale esercizio dell'impianto.

Di rilievo generale è altresì il generale **appesantimento degli iter autorizzativi**. Lo schema amplia significativamente la platea dei soggetti coinvolti nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione, estendendo il coinvolgimento delle autorità sanitarie e di un numero crescente di amministrazioni.

Un simile automatismo rischia di allungare eccessivamente i tempi dell'iter autorizzativo, con effetti negativi tanto per le imprese quanto per le stesse amministrazioni procedenti. Tale impostazione si pone peraltro in tensione con gli obiettivi di semplificazione e accelerazione che ispirano i più recenti interventi normativi a livello europeo, tra cui il cosiddetto Omnibus ambientale, orientati esplicitamente alla riduzione degli oneri burocratici.

Merita separata considerazione l'**incremento degli obblighi gestionali interni alle installazioni**. L'introduzione dell'obbligo di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale, accompagnato da audit triennali obbligatori affidati a organismi accreditati, comporta un onere operativo e finanziario di rilievo che non tiene adeguatamente conto di quanto già disposto dall'Omnibus ambientale in materia di semplificazione degli audit.

In materia di obblighi informativi, di monitoraggio e di digitalizzazione, l'incremento previsto dallo schema deve avvenire evitando duplicazioni e aggravii operativi: si richiede di assicurare pieno coordinamento con i sistemi europei esistenti, di adottare soluzioni applicative semplici e uniformi e di evitare la creazione di ulteriori livelli di reporting. Le disposizioni in materia di trasparenza devono inoltre garantire un adeguato bilanciamento con la tutela delle informazioni sensibili sotto il profilo industriale e commerciale.

Le osservazioni che seguono sviluppano nel dettaglio i profili sopra richiamati con riferimento alle singole disposizioni dello schema, nell'ordine in cui esse si succedono nel testo, illustrando, per ciascuna, le modifiche che si ritiene necessario apportare al fine di garantire un recepimento proporzionato, coerente con la direttiva e sostenibile per il sistema produttivo.

3. Analisi delle singole disposizioni

3.1 Articolo 2 – Definizioni (art. 5 d.lgs. 152/2006)

L'articolo 2 introduce nuove nozioni funzionali all'applicazione dell'impianto normativo della direttiva IED 2.0 che presentano profili di indeterminatezza meritevoli di chiarimento. La definizione di «profonda trasformazione industriale» non individua alcun criterio quantitativo che consenta di qualificare come «importante» un cambiamento nella progettazione o nella tecnologia di un'installazione, né parametrizza in termini oggettivi la soglia oltre la quale una riduzione delle emissioni di gas serra possa considerarsi «estremamente sostanziale». L'assenza di tali criteri genera incertezza interpretativa suscettibile di tradursi in applicazioni difformi da parte delle autorità competenti. Analoga incertezza riguarda la definizione di «tecniche emergenti»: la previsione che tali tecniche possano diventare vincolanti per i gestori prima di essere adeguatamente sperimentate e diffuse suscita perplessità sotto il profilo della certezza del diritto. Si chiede di introdurre una clausola che subordini la loro vincolatività alla verifica della maturità tecnologica e dell'applicabilità in condizioni di esercizio ordinario.

Con riferimento alla lettera i-ter), l'integrazione del termine «odore» nella definizione di inquinamento presenta criticità implementative legate all'assenza di BAT-AEL dedicate alle emissioni odorigene e, conseguentemente, di un quadro normativo sufficientemente definito in grado di garantire certezza applicativa per gli operatori industriali.

3.2 Articolo 5 – Commissione istruttoria IPPC (art. 8-bis d.lgs. 152/2006)

L'articolo 5 ridisegna la composizione e il funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale IPPC, introducendo la facoltà per Regioni, Province e Comuni di designare un proprio esperto entro quindici giorni dall'avvio del procedimento. Tale previsione solleva serie perplessità che ne rendono necessaria la soppressione. Secondo la disposizione vigente, la Commissione deve operare quale organo tecnico, terzo e imparziale rispetto agli interessi territoriali, e non quale organo composto da professionisti, espressione degli enti locali. L'introduzione di questi esperti ne altererebbe la natura istituzionale per la loro mancanza di specifica competenza, esponendola al rischio di conflitti di interesse, di comprometterne l'autonomia valutativa, di contenziosi e ritardi nella conclusione dei procedimenti. Si aggiunge il problema concreto degli impianti che interessano più comuni o enti locali, in relazione ai quali la Commissione si troverebbe a operare con un numero potenzialmente elevato di commissari aggiuntivi di designazione locale, con inevitabili ripercussioni sulla celerità e sulla qualità dei lavori istruttori. Gli enti locali dispongono peraltro già di strumenti adeguati a far valere le proprie posizioni nell'ambito dell'iter autorizzativo, rendendo la previsione in esame priva di reale utilità aggiuntiva. Si chiede pertanto la soppressione del comma 5 e, ove ciò non fosse ritenuto praticabile, che il termine di quindici giorni per la designazione sia qualificato come perentorio, con la conseguenza che le nomine tardive siano da considerarsi *tamquam non essent*.

3.3 Articolo 7 – Coordinamento tra AIA e VIA (art. 10 del D.lgs. 152/2006)

L'articolo 7 interviene sul raccordo tra il procedimento di AIA e le procedure di valutazione di impatto ambientale.

Con riferimento al comma 1, si ritiene preferibile mantenere e rafforzare la formulazione vigente, che consente di presentare l'istanza di AIA in pendenza degli esiti dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità o di VIA: la possibilità di parallelizzare i due iter consente di ottimizzare le tempistiche autorizzative complessive, mentre subordinare la presentazione dell'istanza all'emanazione del provvedimento favorevole di VIA rischia di allungare significativamente i tempi, precludendo agli operatori la facoltà di avviare il procedimento nelle more del rilascio del parere di compatibilità ambientale. La nuova formulazione introduce inoltre un livello di dettaglio procedurale eccessivo rispetto a quanto necessario: la facoltà di richiedere integrazioni alla documentazione è già ampiamente e utilmente esercitata dalla pubblica amministrazione nel quadro normativo vigente, senza che si siano manifestate criticità tali da richiedere un intervento correttivo a livello legislativo. Si chiede pertanto di stralciare la modifica al comma 1 e di mantenere il testo attualmente in vigore.

3.4 Articolo 9 – Requisiti generali per categorie di installazioni (art. 29-bis d.lgs. 152/2006)

L'articolo 9 introduce la possibilità di definire requisiti generali applicabili a categorie di installazioni in luogo delle condizioni fissate per ogni singola autorizzazione. La *ratio* semplificatoria della disposizione è apprezzabile nella misura in cui siano previsti e individuati anche percorsi autorizzativi più agili per categorie o sottocategorie di installazioni i cui impatti siano già stati valutati.

Sul comma 2, si segnala l'assenza di un termine perentorio entro il quale i Ministeri competenti siano tenuti ad adottare i relativi decreti: la mancata fissazione di una scadenza rischia concretamente di rendere la disposizione inattuata, lasciando le imprese in condizione di perdurante incertezza

regolatoria. Si chiede pertanto di inserire un termine certo. La previsione che i requisiti generali fissino limiti assumendo l'applicazione delle tecniche dei BREF più performanti introduce un orientamento rigidamente orientato ai valori più stringenti, senza che tale scelta sia ancorata a criteri di fattibilità tecnico-economica e valutazioni sito-specifiche: si chiede di integrare esplicitamente tale criterio in modo che la determinazione dei limiti avvenga sulla base di una valutazione tecnico-economica. Dovrebbe inoltre essere rimosso il riferimento a-BAT-AEPL vincolanti, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva IED (art. 15, comma 3, par. 3), che vede come contenuto vincolante delle GBR (*general binding rules*) i soli valori limite emissivi derivati sulla base dei BAT-AEL, essendo i valori prestazionali indicati dai BAT AEPL inevitabilmente legati a specificità del singolo impianto.

Sul comma 2-bis, si chiede di applicare anche ai requisiti generali regionali le medesime correzioni richieste per il comma 2, in particolare l'ancoraggio alla fattibilità tecnico-economica e la previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori interessati.

3.5 Articolo 10 – Contenuto dell'istanza di AIA (art. 29-ter d.lgs. 152/2006)

L'articolo 10 ridefinisce i contenuti documentali dell'istanza di AIA introducendo profili di indeterminatezza che rischiano di tradursi in incertezze applicative. Le modifiche alle lettere c) ed e), che estendono le informazioni da fornire sulle emissioni includendovi gli odori, presentano le medesime criticità implementative già segnalate con riferimento all'Articolo 2 in ordine all'assenza di BAT-AEL dedicate alle emissioni odorigene.

Il nuovo comma 4-ter prevede che, in caso di richiesta di integrazioni documentali, i termini procedurali siano sospesi fino alla ricezione della documentazione integrativa e che l'istanza sia considerata ritirata in caso di mancato deposito entro il termine assegnato. Tale meccanismo introduce un elemento di rigidità sproporzionato, in particolare per le istanze di maggiore complessità tecnica per le quali i tempi di raccolta della documentazione possono essere oggettivamente difficili da comprimere entro scadenze predefinite. Con riferimento all'ampliamento dei soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio, si segnala che la trasmissione dell'istanza a un numero crescente di amministrazioni ed enti - tra cui l'autorità sanitaria individuata dalla Regione, le autorità competenti ai sensi del d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105, nonché, per gli impianti statali, i Ministeri dell'interno, della salute e delle imprese e del made in Italy - moltiplica le interlocuzioni senza che siano previsti meccanismi idonei a garantire il rispetto dei tempi complessivi del procedimento. Si propone pertanto la modifica o la cancellazione di tali previsioni.

3.6 Articolo 11 – Procedimento autorizzativo e conferenza di servizi (art. 29-quater d.lgs. 152/2006)

L'articolo 11 ridisegna alcuni aspetti centrali del procedimento di rilascio dell'AIA presentando una tendenza all'ampliamento delle interlocuzioni e degli adempimenti procedurali da riconsiderare alla luce dei principi di proporzionalità e di efficienza amministrativa.

La lettera d) introduce la sospensione, durante la consultazione del pubblico, del termine finale di conclusione del procedimento di cui al comma 10, del termine di venti giorni accordato alle amministrazioni per trasmettere osservazioni e richieste di integrazione ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 4-bis, e del termine di trenta giorni accordato all'autorità competente per richiedere

integrazioni al gestore ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 4-ter. Si chiede la soppressione del riferimento ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 29-ter dalla previsione di sospensione, per coerenza con le modifiche proposte alle disposizioni precedenti: il termine di conclusione del procedimento assolve una funzione di garanzia dell'ordinato sviluppo delle diverse scansioni procedurali che verrebbe vanificata da sospensioni non imputabili al proponente, e i termini di venti e trenta giorni, decorrendo dalla comunicazione di avvio del procedimento, non dovrebbero essere sospesi per l'intera durata della consultazione pubblica, il cui termine decorre invece dalla pubblicazione dell'avviso.

Il nuovo comma 8-bis prevede che l'autorizzazione possa prescrivere approfondimenti conoscitivi o campagne di monitoraggio sugli effetti sanitari dell'esercizio dell'impianto. Si chiede la soppressione di tale comma in quanto gli aspetti sanitari sono di elevata complessità tecnica e il loro monitoraggio non può essere ricondotto alla sfera di responsabilità del gestore. Ove la disposizione fosse mantenuta, si chiede quantomeno una riformulazione che espliciti chiaramente che tali approfondimenti e campagne costituiscono attività di esclusiva competenza pubblica e che la richiesta di approfondimenti prescritti dall'autorizzazione sia adeguatamente motivata da parte dell'Autorità Competente: il gestore non dispone della facoltà di accedere a dati sanitari riferiti alla popolazione circostante né è nella condizione di effettuare rilevazioni al di fuori dei confini del proprio stabilimento, rendendo tecnicamente ineseguibile qualsiasi prescrizione che ponga tali attività a suo carico.

Inoltre, mentre attualmente il gestore consegue generalmente un'AIA basata su un quadro istruttorio completo e relativamente stabile, la nuova previsione potrebbe consentire il rilascio di autorizzazioni recanti prescrizioni che rinviino a successive campagne di monitoraggio e alle conseguenti rivalutazioni in sede autorizzativa. In tal modo, una parte delle valutazioni e delle eventuali prescrizioni verrebbe di fatto differita a una fase successiva al rilascio dell'autorizzazione, con possibili ripercussioni sulla certezza del quadro autorizzativo e programmabilità degli investimenti da parte del gestore.

Quanto alla pubblicità degli atti procedurali di cui al comma 2, si chiede che sia inserita una disposizione esplicita che consenta all'autorità competente di sottrarre all'accesso le informazioni relative alla sicurezza pubblica, alla difesa nazionale e quelle non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale, su specifica e motivata istanza del gestore.

3.7 Articolo 13 – Contenuto dell'AIA e sistema di gestione ambientale (art. 29-sexies d.lgs. 152/2006)

L'articolo 13 interviene sull'intero spettro dei contenuti dell'autorizzazione integrata ambientale con un ampliamento significativo degli obblighi a carico dei gestori, esonerando le installazioni già certificate dall'obbligo di audit triennale, sempre in coerenza con l'orientamento espresso dall'Omnibus ambientale. Si segnala che sui territori si registrano già situazioni di tensione tra le prescrizioni impartite dagli ispettori ARPA e i sistemi di gestione ambientale certificati ISO o EMAS: in occasione dei riesami seguiti alle più recenti BAT Conclusions per i settori della gestione rifiuti, tessile, chimico e per la raffinazione di petrolio e gas (i quali prevedono alla BAT 1 l'obbligo di istituire un SGA), gli organismi di controllo sono intervenuti sulle previsioni di sistemi già certificati, generando potenziali conflitti con gli organismi che hanno rilasciato dette certificazioni. Un ulteriore

irrigidimento degli obblighi di audit nella direzione indicata dallo schema non farebbe che moltiplicare tali situazioni di incertezza. Si chiede inoltre di eliminare la parte del medesimo comma relativa all'obbligo di sottoporre il sistema di gestione ambientale a primo audit entro la medesima scadenza, di metterlo a disposizione del pubblico e di effettuarne il periodico riesame in occasione di ogni riesame con valenza di rinnovo: tale previsione eccede quanto disposto dall'articolo 14-bis, comma 4, della direttiva, introducendo obblighi aggiuntivi che non trovano copertura nel testo della norma europea e che si traducono in un ulteriore aggravio a carico dei gestori.

Sul comma 3, la nozione di emissioni in «quantità significativa» non è parametrata a criteri oggettivi: si suggerisce di far specifico riferimento alle soglie già definite dal regolamento (UE) n. 2024/1244.

Sul comma 3-bis, lettera l), il riferimento alle «sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito» apre a un perimetro di indagine indeterminato: si propone di circoscriverlo con rimando esplicito all'allegato II del regolamento (UE) n. 2024/1244, destinato a sostituire l'Allegato X alla Parte Seconda. L'obbligo di cui alla lettera h) relativo alla protezione dei bacini idrografici pone a carico del gestore responsabilità su ambiti che esulano dalla sua sfera di controllo.

Inoltre, in relazione al coordinamento con la disciplina delle bonifiche, al fine di evitare sovrapposizioni e incertezze applicative, si ritiene necessario precisare che le disposizioni sul controllo periodico del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee nell'ambito dell'AIA devono essere espressamente coordinate con la Parte IV, Titolo V, del d.lgs. n. 152/2006. Tali controlli non dovrebbero sostituire il piano di caratterizzazione, o gli altri adempimenti previsti dalla disciplina dei siti contaminati, né determinare automaticamente l'attivazione del procedimento di bonifica o l'attribuzione della responsabilità della contaminazione al gestore dell'installazione.

Il perimetro delle sostanze oggetto di controllo dovrebbe inoltre essere limitato alle sostanze pericolose pertinenti effettivamente utilizzate, prodotte o rilasciate dall'installazione, sulla base di un nesso documentato con le attività svolte. Dovrebbero essere escluse applicazioni automatiche a contaminazioni storiche, diffuse, di fondo, provenienti da terzi o riconducibili a precedenti gestioni, la cui individuazione e attribuzione richiedono gli specifici accertamenti previsti dalla normativa in materia di bonifiche.

Occorre infine chiarire il rapporto tra relazione di riferimento e procedimento di bonifica: la relazione di riferimento, finalizzata alla descrizione dello stato del suolo e delle acque sotterranee rispetto alle sostanze pericolose pertinenti e al confronto in fase di cessazione dell'attività, non costituisce di per sé una caratterizzazione ai sensi dell'articolo 242, non accerta la responsabilità e non sostituisce i procedimenti eventualmente già avviati ai sensi della Parte IV, Titolo V.

Sul comma 4-bis, in via principale, si chiede di eliminare entrambe le modifiche proposte, confermando il testo attualmente vigente, in quanto entrambe risultano più stringenti rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE. La modifica di cui al numero 1), che orienta esplicitamente il gestore verso i valori più rigorosi della gamma BAT-AEL imponendogli di analizzare se sia realisticamente possibile fissare limiti corrispondenti a tali valori, risulta molto peggiorativa rispetto al testo vigente. La modifica di cui al numero 2), che sostituisce le parole «che non superano i» con «all'interno dei valori dei» con riferimento ai BAT-AEL, introduce un'indicazione generale e trasversale alle autorità competenti orientata verso valori inferiori al limite superiore del range: nelle più recenti BAT Conclusions di diversi settori industriali il range dei BAT-AEL contempla già valori molto rigorosi, e in alcuni comparti è acclarato anche da diverse autorità competenti che per alcuni

inquinanti nelle acque sarà estremamente difficile rispettare persino il valore più alto del range. Mantenere il testo vigente consentirebbe di concordare con le autorità competenti, nei casi più critici, il rispetto del valore più alto del range, preservando la necessaria flessibilità tecnica. In subordine, ove le modifiche non fossero cassate, si chiede quanto meno di integrare esplicitamente il riferimento alla fattibilità tecnico-economica come criterio guida della valutazione, nonché di eliminare dal secondo periodo del comma 4-quater la parte relativa all'accertamento dell'efficienza di abbattimento dell'impianto di depurazione esterno, al fine di restare fedeli al testo della Direttiva 2010/75/UE come modificata dalla Direttiva UE 2024/1785.

Sul comma 4-quater, in via principale si chiede di cassare la sostituzione del secondo periodo. Le autorizzazioni integrate ambientali sono già rilasciate a seguito di un esame approfondito di tutte le BAT applicabili, e il tema degli scarichi indiretti è affrontato e definito, ove necessario, all'interno delle specifiche BAT Conclusions emanate periodicamente a livello europeo per ciascuna attività AIA, con la garanzia di un trattamento tecnicamente adeguato e omogeneo tra tutti gli Stati membri. Introdurre una disciplina rigida e uniforme di tale tematica direttamente nel decreto legislativo, indipendentemente dal comparto e dal territorio, significa sovrapporsi a un sistema già funzionante e sottrarre alle autorità competenti la flessibilità necessaria per modulare le prescrizioni in funzione delle specificità locali, flessibilità che esse già possiedono e possono esercitare in presenza di comprovate criticità territoriali. Qualora tale richiesta non fosse accolta, pur riconoscendo che le previsioni in materia di scarichi indiretti trovano fondamento nella direttiva, si ritiene comunque più sostenibile la formulazione del testo vigente, che enuncia un principio di carattere generale: la nuova formulazione introduce obblighi puntuali, verifiche e responsabilità a carico del gestore dello scarico intermedio che in diversi casi risultano di difficile attuazione pratica.

Con riferimento al comma 8, si chiede di cassare la modifica proposta e di confermare il testo attualmente vigente, procedendo al solo aggiornamento del riferimento normativo mediante sostituzione del richiamo al d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 con quello al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. La nuova formulazione appare molto impattante sull'AIA e si ritiene preferibile mantenere l'attuale impostazione del comma. Analogamente, si chiede di eliminare la modifica al comma 8-bis, confermando anche in tal caso la versione di testo oggi vigente per coerenza con la medesima impostazione.

Si propone inoltre l'eliminazione della lettera d) del nuovo comma 9-octies, che introduce l'obbligo di includere nel sistema di gestione ambientale un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione, corredato da una valutazione del rischio e da un'analisi delle possibilità di sostituzione.

L'Omnibus ambientale ha già deciso di eliminare tale previsione, riconoscendone l'impatto sproporzionato in termini di tempi e costi per le imprese e di carico tecnico-amministrativo per le autorità competenti. Nei comparti in cui il tema delle sostanze chimiche pericolose è pertinente, la materia è del resto già trattata in modo esaustivo e con la necessaria specificità all'interno delle pertinenti BAT Conclusions (BAT Tessili e BAT chimiche WGC).

La lettera c) del nuovo comma 9-octies dell'articolo 29-sexies chiede per le installazioni soggette agli obblighi di diagnosi energetica o di adozione di un sistema di gestione dell'energia, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014, che il sistema di gestione ambientale includa, anche mediante rinvio ai documenti pertinenti, i risultati della diagnosi energetica o dell'attuazione

del sistema di gestione dell'energia, nonché le misure previste per dare seguito alle relative raccomandazioni.

Tale inclusione non comporta, di per sé, che ciascuna raccomandazione assuma automaticamente natura di autonoma prescrizione AIA, né che debba essere attuata secondo modalità e tempistiche predeterminate indipendentemente dalle caratteristiche dell'installazione. Fermi restando gli obblighi vincolanti derivanti dalla normativa in materia di efficienza energetica, dalle pertinenti conclusioni sulle BAT e dalle condizioni dell'autorizzazione, la definizione delle misure, delle relative priorità e delle tempistiche di attuazione tiene conto della fattibilità tecnica ed economica, dei benefici energetici e ambientali attesi e della coerenza con i cicli programmati di investimento e manutenzione dell'installazione.

Qualora i risultati, gli obiettivi o le misure siano già contenuti nelle diagnosi energetiche, nei sistemi di gestione dell'energia o in altri documenti predisposti ai sensi della normativa applicabile risultino conformi ai requisiti del sistema di gestione ambientale, dovrebbe essere sufficiente il rinvio a tali documenti, senza duplicazione delle informazioni.

3.8 Articolo 14 – Norme di qualità ambientale e controllo dell'ambiente ricettore (art. 29-septies d.lgs. 152/2006)

L'articolo 14 rafforza gli obblighi di valutazione e monitoraggio a carico dei gestori in relazione all'ambiente ricettore. Il nuovo comma 2-bis presenta profili di incertezza interpretativa che richiedono un intervento chiarificatore: la nozione di «effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente» non è definita né parametrata a soglie oggettive, e il riferimento ai «metodi basati sull'effetto» non trova riscontro in una definizione normativa univoca. Si chiede che siano emanate modalità attuative che specifichino con precisione i criteri quantitativi e i metodi di misurazione di riferimento, al fine di garantire un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, è necessario prevedere che eventuali prescrizioni dovrebbero essere motivate, proporzionate e limitate al contributo ragionevolmente riconducibile all'installazione, sulla base di un modello concettuale e di criteri tecnici idonei a distinguere gli apporti di terzi, il fondo naturale o antropico e le contaminazioni pregresse. Lo schema dovrebbe inoltre definire il percorso conseguente all'eventuale rilevazione di superamenti nell'ambito dei monitoraggi AIA, prevedendo una preventiva verifica del dato, il confronto con le serie storiche e con il fondo, nonché la valutazione del nesso con l'attività dell'installazione, prima dell'eventuale attivazione degli obblighi previsti dagli articoli 242 e seguenti. Il solo superamento rilevato in un punto di monitoraggio non dovrebbe costituire automaticamente prova di una nuova contaminazione imputabile al gestore.

Con riferimento all'obbligo di controllo della concentrazione degli inquinanti nell'ambiente ricettore, si osserva che tali controlli dovrebbero essere effettuati dalle autorità preposte al controllo e non dai gestori: la direttiva non prevede che essi siano posti a carico di questi ultimi e, peraltro, nei siti con più installazioni industriali l'ambiente ricettore riceve apporti da diverse installazioni, rendendo difficile per il singolo gestore disporre di un quadro complessivo e discernere i contributi delle varie realtà operanti nell'area. Inoltre, sono da considerare anche le difficoltà derivanti da eventuali accessi in aree esterne al proprio stabilimento, in cui dovrebbero essere eventualmente eseguiti i monitoraggi. Per le medesime ragioni si propone di eliminare dal testo il riferimento ai metodi basati sull'effetto, la cui applicazione da parte del singolo gestore risulta particolarmente problematica in contesti altamente antropizzati.

3.9 Articolo 15 – Riesame delle autorizzazioni, piani di trasformazione e deroghe (art. 29-octies d.lgs. 152/2006)

L'articolo 15 introduce modifiche al regime del riesame delle autorizzazioni integrate ambientali. Il comma 4, lettera a), estende le ipotesi di riesame d'ufficio introducendo un presupposto di attivazione di ampiezza indeterminata, suscettibile di moltiplicare le occasioni di revisione in modo non prevedibile per i gestori.

Si ritiene opportuno espungere la specificazione proposta, che esporrebbe il gestore a una revisione potenzialmente continua della propria AIA in funzione dell'evoluzione normativa e confermare il quadro regolatorio generale già definito dal testo vigente. Si sottolinea peraltro che il riesame ai sensi del comma 4, lettera a), può essere sempre disposto a giudizio dell'autorità competente, rendendo superflua e anzi dannosa tale integrazione.

Il comma 4-bis impone al gestore di presentare di propria iniziativa un aggiornamento della valutazione sugli scarichi indiretti: si chiede di cassare tale comma per coerenza con la richiesta di soppressione dell'intero comma 4-quater dell'articolo 29-sexies.

I nuovi commi 11-bis e 11-ter, in materia di piani di trasformazione e di deroga per la trasformazione industriale profonda, richiedono che il testo faccia espressamente salvo il procedimento unico semplificato in corso di individuazione nell'ambito della legge delega sulla cattura e stoccaggio del carbonio, con specifico riguardo agli impianti e alle tecnologie utili all'abbattimento e alla cattura delle emissioni necessari per raggiungere gli obiettivi di emissione zero legati alla filiera CCUS.

Con riferimento specifico al comma 11-bis, si segnala che l'obbligo di valutazione della conformità dei piani di trasformazione da parte dell'organizzazione di audit entro un anno dal provvedimento di riesame costituisce una previsione della direttiva 2010/75/UE: allo stato attuale non è possibile stimare gli impatti che tale prescrizione potrebbe avere sulle installazioni AIA, si chiede pertanto che in sede di recepimento sia garantita la massima chiarezza applicativa in merito alle modalità e ai tempi di attuazione di tale obbligo.

Tali considerazioni acquistano ulteriore valore alla luce del fatto che l'Omnibus ambientale prevede l'eliminazione dell'obbligo di dotarsi di un piano di trasformazione.

Si ritiene inoltre necessario chiarire espressamente che i piani di trasformazione mantengano natura programmatica e non anticipino obblighi autorizzativi nell'ambito della determinazione delle condizioni autorizzative o del riesame dell'AIA. In particolare, per i settori hard-to-abate, l'attuazione dei percorsi di decarbonizzazione deve tenere conto della maturità tecnologica, impiantistica, della disponibilità su scala industriale delle soluzioni tecniche e dell'effettiva accessibilità delle infrastrutture energetiche e di decarbonizzazione necessarie. In tale contesto, ad esempio, potrebbe essere utile richiamare anche la necessità che le tempistiche di adeguamento siano coerenti con i cicli di ricostruzione dei forni, che rappresentano i principali momenti di introduzione delle innovazioni tecnologiche e ambientali.

3.10 Articolo 16 – Comunicazione delle modifiche e riesame dell'autorizzazione (art. 29-novies d.lgs. 152/2006)

L'articolo 16 determina un significativo irrigidimento del regime vigente in materia di comunicazione delle modifiche.

Il comma 1 prevede che l'autorità si esprima sulle modifiche non sostanziali, potendo unicamente decidere se aggiornare o meno l'autorizzazione, nonché pronunciarsi entro 60 giorni qualora la modifica sia ritenuta sostanziale; in ogni caso, l'autorità è tenuta ad esprimersi. Tale previsione incide sulla certezza delle tempistiche applicabili alle modifiche non sostanziali: la parte conclusiva del medesimo articolo continua, infatti, a prevedere che *“Decorso tale termine, (60 giorni) il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”*; tuttavia, tale disposizione risulta sostanzialmente vanificata dalla premessa introdotta, poiché il gestore deve comunque attendere la pronuncia dell'autorità. A questo proposito, si ricorda che la disciplina delle modifiche non sostanziali e la certezza per il gestore di poter ragionevolmente avviare i lavori e realizzare le modifiche una volta decorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, anche in assenza di una pronuncia dell'autorità competente, costituiscono elementi essenziali per garantire il dinamismo, l'innovazione e il miglioramento continuo degli impianti industriali.

Il nuovo comma 3-bis introduce una categoria di modifiche soggette a procedura di cui all'art. 29-ter e 29-quater (pertanto, equivalenti a un riesame) dai contorni indeterminati che, sommata alle fattispecie già previste dai commi 1, 2 e 3, configurerebbe un sistema di quattro diverse fattispecie in larga parte sovrapponibili, con aggravio procedurale sproporzionato tanto per i gestori quanto per le autorità competenti. Si osserva inoltre che le fattispecie introdotte dalle lettere b) e c) sembrano più propriamente riconducibili alla categoria delle domande di modifica dell'autorizzazione, anche non sostanziale, con iter più breve e disciplinata dall'art. 29-nonies, non trovando peraltro corrispondenza nella direttiva stessa. Si chiede pertanto la soppressione dell'intero comma 3-bis, con la sola eventuale riproposizione della lettera a) nell'ambito dell'articolo 29-octies dedicato al riesame, in quanto tale fattispecie riprende il testo dell'articolo 21, paragrafo 5, lettera a), della direttiva. In subordine, si chiede almeno l'indicazione tassativa dei casi che ricadrebbero nell'ambito di tale comma, limitandoli a quelli che possono avere impatti potenziali significativi e negativi sull'ambiente. Inoltre, si evidenzia che le manutenzioni straordinarie e le modifiche non suscettibili di impatti negativi andrebbero più opportunamente istruite come modifiche sostanziali o non sostanziali a seconda delle valutazioni specifiche. Le modifiche normative proposte rischiano inoltre di ingenerare confusione rispetto agli interventi manutentivi, comportando la possibilità di un rallentamento critico degli stessi in attesa della conclusione del procedimento con conseguenti ripercussioni sulla continuità dell'attività produttiva aziendale. In tale contesto, si evidenzia la necessità di chiarire che gli interventi ciclici di manutenzione straordinaria, revamping o sostituzione di componenti — intrinseci alla normale vita tecnica degli impianti a ciclo continuo o ad alta temperatura e privi di incrementi sugli impatti ambientali — configurano modifiche non sostanziali, escludendo l'avvio di procedimenti di riesame. Con riferimento specifico alla lettera b), la formulazione attuale riconduce al complesso iter degli artt. 29-ter e 29-quater tutte le manutenzioni straordinarie che possono determinare modifiche alle migliori tecniche disponibili di riferimento, senza distinguere tra modifiche migliorative e peggiorative. Qualora la lettera venisse mantenuta, si chiede di integrarne il testo con l'aggettivo «peggiorative», così da limitare alle sole poiché si ritiene che le manutenzioni straordinarie che non possono determinare impatti negativi sulle migliori tecniche disponibili non dovrebbero comportare la necessità di presentare istanza di riesame. Con riferimento alla lettera c), la fattispecie non è prevista dalla direttiva ed introduce una categoria di intervento che non è riconducibile né alla nozione di modifica né ai presupposti che tradizionalmente

giustificano un riesame dell'AIA. L'obbligo di avviare un procedimento di riesame costituisce un aggravio tanto per il gestore quanto per l'autorità competente, a maggior ragione quando l'intervento non produce impatti sull'ambiente o sulla salute. I presupposti per l'attivazione dell'obbligo sono inoltre individuati in maniera eccessivamente generica, potendo la nozione di «nuovi assetti impiantistici o gestionali» ricomprendere potenzialmente qualsiasi variazione dell'installazione.

3.11 Articolo 17 – Controlli, ispezioni e misure sanzionatorie (art. 29-decies d.lgs. 152/2006)

L'articolo 17 interviene sul sistema dei controlli con un assetto complessivamente più gravoso per i gestori. Il comma 1, nella parte in cui prevede che la comunicazione all'autorità competente non sia necessaria in caso di provvedimento di mera conferma del precedente quadro autorizzativo, lascia aperta la questione del significato e dell'utilità dell'obbligo di comunicazione nella generalità dei casi, tenuto conto che ritardi e inadempimenti relativi a tale obbligo sono già oggi numerosi nella prassi applicativa, senza che emerga una chiara ragione per mantenerlo. Si propone pertanto di valutare l'abrogazione dell'intero comma, in luogo della sola modifica parziale proposta dallo schema

Il comma 3 amplia le attività di controllo degli organi ispettivi. La nuova lettera c-bis introduce l'obbligo di verificare, a campione e in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità di cui all'articolo 184-ter, comma 3-ter: tale prescrizione risulta tuttavia già contemplata dalla norma richiamata, rendendo la disposizione ridondante e priva di un effettivo valore aggiunto.

Il nuovo comma 11-quinquies introduce un meccanismo di coordinamento tra i valori limite di emissione fissati ai sensi della disciplina IED e i valori limite già previsti dalla normativa nazionale in materia di emissioni in atmosfera di cui all'articolo 273 e al Titolo III-bis della Parte quarta, nonché i valori limite relativi agli scarichi idrici stabiliti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte terza del decreto: qualora il rispetto dei limiti AIA sia stato dimostrato, l'installazione si considera conforme anche ai corrispondenti limiti settoriali. Si tratta di una previsione di particolare rilievo, in quanto consente di superare la dicotomia tra le due categorie di limiti, fonte di incertezza applicativa e di disparità competitive tra operatori italiani ed europei, favorendo al contempo investimenti in tecnologie a minore consumo di risorse. Si propone di rafforzare ulteriormente tale previsione sostituendo la formula «si considera che l'installazione è conforme anche ai valori limite stabiliti a norma» con «non si applicano i valori limite stabiliti a norma», in modo da rendere esplicita e inequivocabile la prevalenza della disciplina AIA, eliminando qualsiasi margine di incertezza interpretativa in sede applicativa.

Il nuovo comma 11-octies recepisce l'esigenza, affermata dalla Direttiva, che le autorità di controllo dispongano di personale qualificato e di adeguate risorse. Tuttavia, la Direttiva non impone che tali risorse siano finanziate integralmente dai gestori, né disciplina i criteri di determinazione delle relative tariffe. Occorre pertanto assicurare che gli oneri posti a carico dei gestori siano correlati alle attività di controllo AIA, determinati secondo una metodologia nazionale trasparente, oggettiva e proporzionata, e non destinati al finanziamento di funzioni istituzionali generali estranee ai controlli sulle installazioni. Inoltre, dovrebbero essere evitate duplicazioni rispetto ad audit, controlli integrati e dati già disponibili, prevedendo una rendicontazione dei costi e una verifica periodica della corrispondenza tra gettito tariffario e costi effettivi del sistema dei controlli.

3.12 Articolo 20 – Scambio di informazioni sulle BAT (art. 29-terdecies d.lgs. 152/2006)

L'articolo 20 prevede che, nell'ambito della redazione o revisione dei documenti di riferimento sulle BAT, le autorità competenti individuino, tra le installazioni già autorizzate interessate dallo scambio di informazioni, una quota non inferiore al 20% di installazioni adeguate a fornire dati e informazioni di dettaglio sulle prestazioni delle migliori tecniche disponibili applicate. Tale partecipazione può comportare rilevanti oneri di raccolta, estrazione, validazione e contestualizzazione dei dati, in particolare per i settori ad alta intensità energetica, anche in vista delle future revisioni dei relativi BREF, tra cui, ad esempio, quello relativo alla produzione di cemento, calce e ossido di magnesio.

Considerato che la soglia quantitativa del 20% non è espressamente prevista dalla direttiva 2010/75/UE, si chiede anzitutto di valutarne la necessità e la proporzionalità. Qualora la soglia sia mantenuta, occorre precisare il livello, nazionale o territoriale, al quale essa deve essere calcolata e prevedere un coordinamento tra le autorità competenti, in modo da evitare sovrapposizioni o selezioni non rappresentative.

Le installazioni dovrebbero essere individuate sulla base di criteri nazionali preventivamente pubblicati, oggettivi, rappresentativi e non discriminatori, definiti previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei settori interessati. Tali criteri dovrebbero tenere conto, tra l'altro, delle tipologie e dimensioni delle installazioni, delle tecniche applicate, delle prestazioni ambientali e della distribuzione territoriale. La selezione dovrebbe essere comunicata con congruo preavviso e assicurare, per quanto tecnicamente possibile, un'adeguata rotazione delle installazioni coinvolte e privilegiando le candidature volontarie, evitando la reiterata concentrazione degli oneri sui medesimi gestori, salvo specifiche esigenze tecniche adeguatamente motivate.

La raccolta delle informazioni dovrebbe essere organizzata secondo principi di non duplicazione e di prioritario riutilizzo dei dati già disponibili. Dovrebbero pertanto essere utilizzate, in via prioritaria, le informazioni già trasmesse nell'ambito dell'AIA, dei monitoraggi autorizzativi, del Portale delle emissioni industriali e degli altri sistemi di reporting applicabili, quando tali informazioni siano aggiornate, comparabili, sufficientemente dettagliate e idonee alle esigenze dello specifico processo BREF. Eventuali richieste aggiuntive dovrebbero essere limitate ai dati tecnicamente necessari, non già disponibili in forma adeguata, e risultare motivate e proporzionate rispetto alle finalità dello scambio.

Ferme restando le garanzie previste dal nuovo comma 4-bis e dall'articolo 13 della Direttiva 2010/75/UE, dovrebbero essere definite adeguate misure per la protezione delle informazioni commerciali riservate e sensibili in tutte le fasi nazionali di raccolta, validazione, conservazione e trasmissione dei dati, mediante accessi selettivi, canali sicuri, obblighi di riservatezza e, ove possibile, anonimizzazione o aggregazione delle informazioni. Le informazioni dovrebbero essere utilizzate esclusivamente per le finalità connesse alla redazione o revisione dei pertinenti documenti di riferimento sulle BAT.

La selezione di un'installazione ai fini dello scambio di informazioni non dovrebbe comportare automaticamente lo svolgimento di ispezioni aggiuntive. Le eventuali verifiche in sito necessarie per assicurare la qualità e l'attendibilità dei dati dovrebbero essere specificamente motivate e, per quanto possibile, coordinate con i controlli già programmati ai sensi dell'articolo 29-decies, evitando duplicazioni, fermi restando gli obblighi ispettivi previsti dalla normativa vigente.

Infine, la riduzione delle tariffe istruttorie per il riesame prevista dallo schema non dovrebbe assumere carattere meramente eventuale. Si chiede che essa sia riconosciuta alle installazioni che abbiano effettivamente contribuito allo scambio di informazioni sulla base di criteri preventivi, trasparenti e uniformi, graduando la percentuale, entro il limite previsto del 10%, in funzione dell'entità e della complessità del contributo richiesto.

3.13 Articolo 21 – Sanzioni (art. 29-quaterdecies d.lgs. 152/2006)

L'articolo 21 interviene sul regime sanzionatorio. Il comma 3, lettera a), localizza l'applicazione dei valori limite di emissione «nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione»: si segnala l'opportunità di valutare un raccordo con le disposizioni relative agli scarichi indiretti di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-quater.

Il nuovo comma 12-bis individua come aggravanti la reiterazione della violazione e la possibilità che essa abbia pregiudicato il conseguimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. La formulazione desta perplessità sotto due profili. In primo luogo, il riferimento alla possibilità di pregiudizio appare eccessivamente ambiguo: si suggerisce di riprendere la formulazione della direttiva, che risulta più precisa e circoscritta. In secondo luogo, l'assenza di un minimo e di un massimo edittale per la sanzione pecuniaria, come peraltro già previsto in altri casi analoghi, rischia di comportare valutazioni soggettive nell'applicazione della sanzione: si chiede pertanto di introdurre un'espressa limitazione dell'importo entro una forbice predeterminata.

Il comma 10 viene inoltre integrato estendendo la medesima sanzione amministrativa alla violazione degli obblighi recati dall'articolo 29-sexies, comma 1-bis, che rinvia ai contenuti del sistema di gestione ambientale di cui ai commi 9-octies e 9-novies. Il rinvio, formulato in termini generali, rischia di assoggettare alla stessa sanzione anche carenze meramente documentali o organizzative, prive di un effettivo impatto ambientale. Si chiede pertanto di circoscrivere la fattispecie a inadempimenti sostanziali, chiaramente tipizzati e persistenti e di prevedere, per le irregolarità formali sanabili, una preventiva diffida con un termine congruo per la regolarizzazione.

3.14 Articolo 26 – Risarcimento in caso di danno alla salute umana (art. 33-bis d.lgs. 152/2006)

L'articolo 26 introduce un regime di responsabilità civile risarcitoria in caso di danno alla salute umana conseguente a violazioni delle condizioni autorizzative. Il meccanismo sembra inteso a fornire la prova ex lege di taluni presupposti della risarcibilità dell'illecito, esonerando di fatto il soggetto danneggiato dalla relativa dimostrazione in giudizio. Tale tipologia di responsabilità aggravata appare sproporzionata laddove connessa a violazioni occasionali o di lieve entità. Si chiede di limitare l'operatività del regime alle sole violazioni gravi e persistenti, di eliminare il riferimento all'accertamento dell'autorità di controllo come elemento automaticamente fondante la responsabilità e di rafforzare nel testo il nesso di causalità tra violazione e danno, precisando che la responsabilità sorge esclusivamente in presenza di un danno direttamente e comprovabilmente conseguente alla condotta illecita accertata.

3.15 Articolo 43 – Disposizioni transitorie

Con riferimento al comma 9, che prevede la rivalutazione entro il 1° luglio 2030 delle deroghe concesse prima del 1° luglio 2026, si chiede di assicurare un calendario trasparente, un effettivo

contraddittorio tecnico con il gestore e il coordinamento con i riesami conseguenti alle pertinenti conclusioni sulle BAT. La deroga esistente dovrebbe conservare efficacia fino all'adozione del provvedimento finale di rivalutazione e, in caso di esito negativo, dovrebbero essere accordati tempi tecnicamente adeguati per realizzare gli interventi necessari, tenendo conto dei cicli industriali e delle fermate programmate.

L'articolo 43 disciplina il regime transitorio. Sul comma 11, si propone di precisare che l'obbligo di prestare la garanzia finanziaria entro dodici mesi si applica esclusivamente alle relazioni di riferimento già presentate e validate dall'autorità competente alla data di entrata in vigore del decreto, al fine di ancorare il decorso del termine a un momento proceduralmente definito.

Il combinato disposto degli articoli 17, 25 e 43, comma 13, determina, inoltre, nelle more dell'aggiornamento del sistema tariffario, un incremento generalizzato del 20 per cento delle tariffe istruttorie e di controllo. Si chiede pertanto di eliminare tale automatismo o, in subordine, di circoscriverne rigorosamente la durata, subordinandolo alla dimostrazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti, con obbligo di rendicontazione e conguaglio. Il successivo adeguamento regionale dovrebbe avvenire secondo una metodologia nazionale uniforme, per evitare differenze ingiustificate tra installazioni comparabili. Qualora sia accolta la richiesta di sopprimere il nuovo articolo 29-nonies, comma 3-bis, dovrebbe essere conseguentemente eliminata anche la relativa tariffa istruttoria.

3.16 Articoli 35 e 43 – Correzione terminologica (finissaggio tessile)

All'articolo 35, punto 6.2 dell'allegato VIII, e all'articolo 43, comma 5, il termine «finitura» riferito alle fibre tessili o ai tessuti deve essere sostituito con «finissaggio». Si chiede pertanto di apportare tale correzione terminologica in entrambe le disposizioni.